

Quesiti prevenuti:

Art. 11 - Capitolato d'Appalto

Si chiede di precisare che, in caso di morosità del cliente, saranno a quest'ultimo applicati gli interessi di mora, di cui al D. Lgs. n. 231/02 s.m.i., pari al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.

NO. Come indicato nell'Art. 11 citato, gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, sono pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%, come da Delibera n. 229/01.

Art. 18 - Capitolato d'Appalto

Si evidenzia che nessun responsabilità per danni a cose e/o a persone potrà essere addebitata al fornitore, in conseguenza della fornitura, considerato che lo stesso non è ex lege competente per il trasporto e la distribuzione del gas naturale.

NO. Si conferma che il fornitore sarà ritenuto responsabile per quanto di Sua competenza.

Art. 22 - Capitolato d'Appalto

Si chiede di modificare tale clausola in quanto non è in linea con la vigente normativa e con la ratio concernente l'istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed esclusivamente in presenza di inadempimenti, o ritardo nell'adempimento, di espresse obbligazioni previste analiticamente nel bando e nei documenti di gara.

Per tali ragioni, l'art. 22 appare generico in quanto subordina il pagamento delle penali al verificarsi di presunte difformità nella esecuzione della fornitura, indeterminate nel loro specifico contenuto, accordando così alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale relativamente alla irrogazione delle sanzioni.

Oltre al ritardo nell'attivazione della fornitura citato nell'art. 22, le penali saranno applicate per i seguenti inadempimenti contrattuali:

art. 5: omessa fornitura di consulenza ed assistenza

art. 10: errata fatturazione

art. 13: omessa comunicazione riferimenti fornitore

art. 14: omessa trasmissione flusso dati informatici

art. 24: divulgazione dati riservati

Art. 23 - Capitolato d'Appalto

Si chiede di estendere il termine di 10 giorni, entro il quale il fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni, tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera AEEGSI n. 164/08 (c.d. TIQV) la quale prevede che i tempi massimi di risposta ad un reclamo scritto sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

NO: Si confermano i termini di 10 giorni.

Art. 26 - Capitolato d'Appalto

Si chiede di precisare che la risoluzione potrà avere luogo solo qualora l'inadempimento del fornitore sia grave ed inescusabile.

NO: il fornitore avrà 10 giorni per le proprie deduzioni a fronte di una contestazione da parte del committente (vedi Articolo 23 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali)

Si domanda, inoltre:

di poter conoscere fin d'ora se tutti i PDR inerenti la procedura, attualmente, sono serviti da un Fornitore del mercato libero;

SI, sono tutti serviti da un Fornitore del mercato libero

conferma che il contratto di fornitura sarà stipulato con scrittura privata. Qualora, invece, codesta stazione appaltante abbia previsto una forma contrattuale diversa, quale l'atto pubblico, si chiede, cortesemente di conoscere nello specifico l'ammontare delle spese contrattuali;

Scrittura privata, senza oneri.

di voler rendere noto l'ammontare presunto delle spese di pubblicazione a carico dell'impresa aggiudicataria.

NON sono previste spese di pubblicazione a carico dell'impresa aggiudicataria